



TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DIVISIONE LOCALE DI MILANO

UPC CFI n. 771/2024
DECISIONE
depositata il 26.5.2026

HEADNOTES

Nel caso di contestazione della violazione di una rivendicazione di metodo in una decisione by default, la presunzione di cui all'art. 55 UPCA, una volta che la corte abbia accertato la piena corrispondenza letterale dei prodotti contestati con gli insegnamenti brevettuali, comporta l'accoglimento della domanda.

KEYWORDS: DECISION BY DEFAULT

ATTORE

PIRELLI TYRE S.P.A.

viale Piero e Alberto Pirelli 25, 20126, Milano - Italia

rappresentata e difesa da

Avvocati Matteo Orsingher, Davide Graziano e Federica Franchetti, presso *Orsingher Ortu Avvocati Associati*, via Fratelli Gabba n. 3, 20121 - Milano, Italia

CONVENUTO

TIANJIN KINGTYRE GROUP CO., LTD

con sede legale in Gulin Industrial Park, Binhai New Area, Tianjin, Cina, in persona del legale rappresentante pro tempore, indirizzo e-mail [REDACTED]

BREVETTO OGGETTO DI CAUSA

EP 2519412 di titolarità di PIRELLI TYRE S.P.A

ORGANO DECIDENTE

La presente decisione è adottata dal Panel nella seguente composizione:

- Pierluigi PERROTTI Presiding judge
- Alima ZANA Judge rapporteur
- Marije KNIJFF Giudice qualificato sotto il profilo giuridico

LINGUA DEL PROCEDIMENTO

Italiano

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

azione di accertamento di violazione di brevetto

Riassunto dei fatti di causa

1. Pirelli Tyre S.p.A. (di seguito solo Pirelli) è una società del gruppo Pirelli, controllata al 100% da Pirelli & C. S.p.A.). Pirelli-leader notissimo a livello mondiale- opera da oltre 100 anni in più di 160 Paesi del mondo, con oltre 19 stabilimenti produttivi in 12 Paesi diversi, circa 31.000 dipendenti e un fatturato che supera i 6,5 miliardi di euro.

2. Per quel che qui rileva, Pirelli è la titolare del brevetto EP 2519412 (di seguito solo EP ‘412), che rivendica la priorità del brevetto italiano n. IT2009RM00688, dal titolo “Pneumatico per motoveicoli e coppia di pneumatici per motoveicoli”. Il brevetto è esteso in Germania, Francia e Italia. Pirelli ha precisato che le innovative soluzioni tecniche oggetto di EP ‘412 sono incorporate negli pneumatici per motoveicoli “ROADTECT™ 02” “SPORTEC™ M5 INTERACT™” e “ROADTECT™ Z8 INTERACT™”, prodotti e commercializzati da Pirelli attraverso lo storico marchio “Metzeler” di cui Pirelli è titolare.

3. In data 5 dicembre 2024, Pirelli ha promosso un giudizio di merito nei confronti di Tianjin Kingtyre e Kingtyre Deutschland GmbH, nelle rispettive qualità di produttrice e distributrice- per la contraffazione del brevetto n. EP ‘412.

4. Il procedimento di merito fa seguito alla concessione da parte di questo Tribunale dell’ordine di sequestro *ante causam* del 5 novembre 2024, eseguito da Pirelli nei confronti dei convenuti, a mezzo di ufficiale giudiziario, alla fiera EICMA in data 6 novembre 2024 (n. proc. 59764/2024)

5. Nelle more del giudizio, Pirelli e Kingtyre DE hanno sottoscritto un accordo transattivo, efficace dal 25 febbraio 2025, confermato da questa Divisione Locale con decisione del 15 luglio 2025, ai sensi della R. 365 RoP.

6. In data 30 luglio 2025 la cancelleria ha attestato che l’atto di citazione era stato notificato a Tianjin Kingtyre in data 2 luglio 2025.

Il termine di tre mesi dalla data di notifica per il deposito della comparsa di costituzione e risposta ai sensi della R. 23 RoP è scaduto e non risulta dal fascicolo telematico che Tianjin Kingtyre si sia costituita in giudizio.

7. Pirelli ha chiesto quindi di emettere una decisione by default ai sensi della R. 355.1(a) e .3 e di accogliere tutte le proprie domande svolte nei confronti di Tianjin Kingtyre Group co., Ltd. indicate nell'atto di citazione, ossia l'accertamento della violazione del brevetto, con la conseguente pronuncia di inibitoria e di tutte le ulteriori misure accessorie.

L'attrice ha precisato che gli onorari maturati sino ad oggi dalla scrivente difesa per le attività relative al procedimento nei confronti dell'odierna convenuta ammontano ad euro 43.805,00.

8. In data 14 aprile 2026, il Judge rapporteur ha adottato un ordine disponendo che:

- Pirelli depositasse una nota contenente l'indicazione del prezzo medio di rivendita dei propri pneumatici che implementano gli insegnamenti del brevetto azionato;
- il materiale promozionale, pubblicitario o informativo oggetto di sequestro presso l'EICMA custodito presso il custode nominato nella fase ante causam venisse depositato da quest'ultimo presso la Cancelleria, al fine di consentire all'attrice il suo esame, con autorizzazione a depositare eventuali note entro il 5 maggio 2026.

9. In tale data, Pirelli ha depositato la propria nota autorizzata, precisando il valore di vendita al pubblico delle proprie gomme che implementano gli insegnamenti brevettuali e confermando che l'esame della documentazione sequestrata- ed in particolare delle brochures- consente di concludere che prodotti della convenuta sono conformi alla precedente promozione sul suo sito Internet, confermando quindi la sussistenza della contraffazione letterale del brevetto EP '412.

Richieste dell'attore

10. La società attrice ha chiesto a questa Divisione Locale del Tribunale Unificato dei Brevetti:

- 1. di voler emettere una decisione by default ai sensi della RoP 355, §§ 1(a) e 3, per non avere la convenuta Tianjin Kingtyre osservato il termine per la costituzione in giudizio previsto ai sensi della RoP 23, a seguito della notifica dello statement of claim/atto di citazione avvenuta il 2 luglio 2025;*

- 2. di accogliere tutte le domande svolte da Pirelli Tyre S.p.A. nei confronti di Tianjin Kingtyre Group co., Ltd. Indicate nell'atto di citazione / statement of claim.*

Ed in particolare

CHIEDE

all'Ecc.ma Divisione Locale, respinta ogni contraria domanda, istanza, deduzione o eccezione, di voler così giudicare:

1) accertare e dichiarare che la produzione, l'offerta in vendita, la commercializzazione, l'uso, l'importazione, la promozione, la detenzione e la conservazione, in qualsiasi modo e forma, da parte di Tianjin Kingtyre Group Co., Ltd. e Kingtyre Deutschland GmbH dei prodotti di cui è causa costituisce contraffazione del brevetto n. EP2519412 in titolarità di Pirelli; e per l'effetto,

2) inibire a Tiajin Kingtyre Group Co., Ltd. e Kingtyre Deutschland GmbH la prosecuzione dell'illecito di contraffazione del brevetto n. EP2519412, e in particolare la produzione, l'offerta in vendita, la commercializzazione, l'uso, l'importazione, la detenzione e la promozione dei Prodotti Contestati e di qualsivoglia altro pneumatico comunque denominato, sia anteriore che posteriore, che abbia le medesime caratteristiche rivendicate nel brevetto n. EP2519412, in tutti gli Stati parte dell'Accordo TUB in cui il Brevetto è efficace;

3) fissare una penale per ogni violazione o giorno di ritardo nell'esecuzione del suddetto provvedimento da parte di Tiajin Kingtyre Group Co., Ltd. e Kingtyre Deutschland GmbH;

4) ordinare l'esclusione definitiva dai circuiti commerciali e il ritiro definitivo dal commercio dei prodotti di cui è causa e del relativo materiale pubblicitario, promozionale e informativo, nonché di qualsiasi altro pneumatico, sia anteriore che posteriore, dotato delle caratteristiche rivendicate dal

brevetto n. EP2519412, in tutti gli Stati parte dell'Accordo TUB in cui il Brevetto è efficace, a cura e a spese di Tiajin Kingtyre Group Co., Ltd. e Kingtyre Deutschland GmbH;

5) ordinare la distruzione dei prodotti di cui è causa, di qualsivoglia altro pneumatico, anteriore o posteriore, che presenta le caratteristiche rivendicate nel brevetto n. EP2519412, dei relativi stampi utilizzati per la loro produzione, nonché dei relativi materiali promozionali, pubblicitari o informativi, oltre al materiale promozionale già sequestrato presso l'EICMA, a cura e a spese di Tiajin Kingtyre Group Co., Ltd. e Kingtyre Deutschland GmbH;

6) disporre la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza, a spese di Tiajin Kingtyre Group Co., Ltd. e Kingtyre Deutschland GmbH, in solido tra loro, e a cura di Pirelli Tyre S.p.A., sia in lingua italiana che in lingua inglese, a caratteri doppi del normale, su quotidiani nazionali e riviste di settore, nonché sulle home page dei siti internet di Tiajin Kingtyre Group Co., Ltd. e Kingtyre Deutschland GmbH, con l'indicazione degli estremi della controversia, del dispositivo e delle motivazioni principali della sentenza;

7) condannare Tiajin Kingtyre Group Co., Ltd. e Kingtyre Deutschland GmbH al risarcimento del danno nei confronti di Pirelli Tyre S.p.A. e/o alla retroversione degli utili, o alla corresponsione di un indennizzo, ex art. 68 dell'Accordo TUB, da liquidarsi in un separato giudizio ex rule 125 RoP;

8) condannare Tiajin Kingtyre Group Co., Ltd. e Kingtyre Deutschland GmbH al pagamento, ai sensi della rule 119 RoP, in favore di Pirelli Tyre S.p.A., di una somma a titolo di interim award of damages non inferiore a Euro 100.000,00;

9) condannare Tiajin Kingtyre Group Co., Ltd. e Kingtyre Deutschland GmbH a rifondere a Pirelli Tyre S.p.A. tutte le spese e i costi sostenuti in relazione al presente giudizio, al giudizio di sequestro ante causam e alla conseguente esecuzione dell'ordine di sequestro, nonché ogni ulteriore onere che sarà sostenuto da Pirelli Tyre S.p.A. in corso di causa.

In via istruttoria,

10) ordinare a Tiajin Kingtyre Group Co., Ltd. e Kingtyre Deutschland GmbH di fornire tutte le informazioni relative a (i) l'origine e i canali di distribuzione dei prodotti di cui è causa; (ii) i quantitativi dei prodotti di cui è causa fabbricati, forniti, ricevuti o ordinati, nonché al prezzo ottenuto per i prodotti di cui è causa; e (iii) l'identità di eventuali terzi coinvolti nella produzione e

distribuzione dei prodotti di cui è causa;

11) ammettere quali mezzi di prova il materiale promozionale, pubblicitario o informativo oggetto di sequestro presso l'EICMA attualmente custodito presso lo studio dell'ing. [REDACTED] e autorizzare all'esibizione del medesimo nel corso dell'eventuale disponenda oral hearing e/o nel contesto delle eventuali attività istruttorie che Codesto Ill.mo Tribunale dovesse ritenere opportune nell'esercizio delle prerogative di cui alla rule 101 RoP. Ai sensi e per gli effetti della Decisione del Comitato Amministrativo del Tribunale Unificato dei Brevetti dell'8 luglio 2022, si dichiara che le spese dovute ai fini del presente giudizio sono pari a Euro 11.000,00.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Presupposti una decisione in contumacia ex art. 37 UPCS.

11. Come già osservato in alcuni precedenti, (cfr., ad esempio, UPC CFI n. 802/2024, LD Milano, decisione del 19 novembre 2025; UPC CFI n. 513/2024, CD Milano, decisione del 8 luglio 2025) il Tribunale Unificato dei Brevetti può emettere una decisione in contumacia su richiesta di una parte quando l'altra, pur avendo ricevuto regolare notifica dell'atto di citazione, non deposita difese scritte o non compare in udienza. In virtù della rule 355 RoP, la decisione by default è possibile solo se i fatti allegati dall'attore giustificano le misure richieste e la condotta processuale del convenuto non lo impedisce.

Infine, la rule 277 RoP richiede che il Tribunale accerti la regolarità della notifica dell'atto di citazione, secondo le modalità previste o l'effettiva ricezione da parte del convenuto. Nel caso concreto, per pronunciare la decisione in contumacia devono quindi sussistere tre presupposti:

- (i) la regolare notifica dell'atto introduttivo;
- (ii) l'inosservanza da parte del convenuto di un termine processuale;
- (iii) l'idoneità dei fatti dedotti dall'attore a giustificare i provvedimenti richiesti, senza ostacoli derivanti dalla condotta processuale del convenuto.

Notifica dell'atto di citazione

12. La notifica dell'atto di citazione è stata eseguita nel rispetto l'art. 5, lett. a, della Convenzione multilaterale dell'Aja del 15.11.1965, a cui lo Stato cinese ha aderito.

In particolare, dopo un primo tentativo non andato a buon fine al domicilio del convenuto indicato nell'atto introduttivo del giudizio (e precisamente in Gulin Industrial Park, Binhai New Area, Tianjin, Cina), il procedimento notificatorio si è perfezionato in data 2.7.2025 presso il secondo domicilio fornito dall'attore (ossia Room 1502-2, # Building Wanghai International Square, Shizlin Street, Hebei District, Tjanjin).

La Cancelleria, in particolare, ha utilizzato il portale telematico ILCC (<https://www.ilcc.online/>) predisposto dell'autorità centrale cinese - International Legal Cooperation Center (ILCC) Ministry of Justice of China - per la notifica degli atti giudiziari. Sono stati caricati l'atto di citazione nella lingua originale del procedimento (l'italiano) con la traduzione sia in lingua inglese sia in lingua cinese.

Da tale portale telematico è stata fornita a questo Ufficio la risposta dell'esito positivo della notifica, con l'allegazione del relativo certificato.

13. Il Tribunale ritiene dunque che la notifica si sia perfezionata.

14. Infine, come già chiarito in altri procedimenti analoghi, la mancata allegazione dei documenti alla notifica dell'atto di citazione non inficia l'attività notificatoria, ai sensi della rule 271 RoP purché il contenuto dell'atto introduttivo consenta al convenuto di comprendere pienamente i fatti di causa e il *petite*, così da poter esercitare il diritto di difesa. Gli allegati hanno infatti solo funzione probatoria e non costituiscono parte essenziale dell'atto di citazione. Nel caso concreto, lo Statement of claim conteneva tutte le informazioni necessarie a garantire tale comprensione.

Inosservanza del termine per il deposito dello Statement of defence

15. La convenuta non ha fatto accesso al fascicolo tramite un representative né tantomeno ha depositato la comparsa di costituzione (o altra difesa scritta) nei termini previsti dal regolamento di procedura.

I fatti esposti dall'attore giustificano i provvedimenti richiesti

16. Come noto, in caso di contumacia del convenuto non trova applicazione la rule 171.2 RoP sul principio di non contestazione dei fatti: l'onere di contestazione specifica grava solo sulla parte che esercita attivamente il diritto di difesa, non su chi rimane assente dal processo. La contumacia è quindi una circostanza processuale neutra e non può determinare una paralisi del procedimento né pregiudicare il diritto di tutela dell'attore, purché sia accertata la regolare conoscenza del processo da parte del convenuto.

La rule 355.2 RoP, in combinato disposto con l'art. 54 UPCA, esclude qualsiasi automatismo nell'accoglimento delle domande,

17. In conclusione, dunque, anche nell'ipotesi di contumacia, i fatti posti a fondamento della pretesa devono essere adeguatamente provati e idonei a giustificare i provvedimenti richiesti. Nel caso concreto, il Tribunale ritiene che tale standard probatorio sia soddisfatto.

Il brevetto oggetto di causa

18. Ciò premesso, come accennato Pirelli è titolare di EP'412, recante il titolo "*Pneumatico per motoveicoli e coppia di pneumatici per motoveicoli*". Il brevetto origina dalla domanda internazionale PCT/IB2010/003341, depositata in data 23.12.2010 e rivendicante la priorità della domanda italiana IT 2009RM00688 depositata in data 29.12.2009 e della domanda statunitense US 2010/0319284 P, depositata in data 31.3.2010.

L'EPO ha concesso il brevetto senza emendamenti: in data 17.9.2024 il medesimo è stato pubblicato.

Non sono state depositate opposizioni.

A seguito del rilascio, in data 30.9.2014 il brevetto EP'412 è stato convalidato, tra gli altri paesi, in Italia ai sensi dell'Art. 56 Codice di Proprietà Industriale al numero 502014902297930, in Francia e in Germania.

19. EP '412 riguarda uno pneumatico per motoveicoli, in particolare destinato al montaggio su motoveicoli del segmento "Supersport" e/o "Sport Touring", di grossa cilindrata (ad esempio 600 cm³ o superiore), e/o elevata potenza (ad esempio 170-180 cavalli o superiore), usati anche in pista.

Il brevetto si articola in 24 rivendicazioni, di cui una rivendicazione indipendente 1 (avente ad oggetto un metodo per incrementare una superficie d'impronta di uno pneumatico per motoveicoli durante una marcia sostanzialmente in rettilineo) ed una rivendicazione indipendente 3 (avente ad oggetto uno pneumatico per motoveicoli). EP' 412 comprende anche tre rivendicazioni-le numero 22-24- aventi ad oggetto coppie di pneumatici atti ad essere montati come pneumatico posteriore e anteriore di un motoveicolo.

20. Per quel che qui rileva, le rivendicazioni n. 1 e 3 prevedono quanto segue (con numerazione aggiunta per agevolare l'esame che segue):

-(rivendicazione 1) Metodo per incrementare una superficie d'impronta di uno pneumatico per motoveicoli (100) durante una marcia sostanzialmente in rettilineo, detto pneumatico comprendendo una fascia battistrada (8), detto metodo comprendendo

1A. ricavare in una porzione centrale (A) di detta fascia battistrada una prima pluralità di scanalature (20) estese secondo una direzione sostanzialmente longitudinale ed alternativamente disposte da parti opposte di un piano equatoriale (X-X) di detto pneumatico, in cui ciascuna scanalatura di detta prima pluralità di scanalature presenta andamento sostanzialmente curvilineo in modo da formare una concavità,

1B. lasciare libera da scanalature una sotto-porzione di detta porzione centrale posta a cavallo di un piano equatoriale (X-X) di detto pneumatico.

-(rivendicazione 3) Pneumatico per motoveicoli (100), avente una fascia battistrada (8) comprendente una porzione centrale (A) e due porzioni di spalla (B) disposte da parti assialmente contrapposte rispetto alla porzione centrale (A), in cui:

3A. la porzione centrale (A) comprende una prima pluralità di scanalature (20) estese secondo una direzione sostanzialmente longitudinale ed alternativamente disposte da parti opposte di un piano equatoriale (X-X) di detto pneumatico, in cui ciascuna scanalatura di detta prima pluralità di scanalature presenta andamento sostanzialmente curvilineo in modo da formare una concavità;

3B. la porzione centrale comprende una sotto-porzione posta a cavallo di un piano equatoriale (X-X) di detto pneumatico sostanzialmente libera da scanalature;

3C. ciascuna di dette porzioni di spalla comprende una seconda pluralità di scanalature disposte obliquamente rispetto al piano equatoriale di detto pneumatico”.

21. Come chiarito nei precedenti di questo Tribunale, nel caso di decisione by default non è necessario valutare la invalidità del brevetto, poiché il Tribunale non ha il potere processuale di sollevare la relativa questione *ex officio*, nemmeno in una decisione contumaciale.

Tale indirizzo è del resto coerente con gli indirizzi espressi anche dalla Corte di Giustizia, secondo la quale “*i brevetti europei depositati godono di una presunzione di validità dalla data di pubblicazione della loro concessione*”. (v. C-44/21, Phoenix Contact GmbH & Co. KG, par. 41).

Interpretazione del brevetto

22. Passando all'interpretazione del brevetto, la descrizione (cf. pagina 1-2 del testo brevettuale) chiarisce che gli pneumatici montati sulle ruote di veicoli di simile cilindrata devono possedere ottime qualità di aderenza al terreno, sia durante la marcia in rettilineo che durante le accelerazioni in uscita di curva, oltre che garantire un'efficace azione frenante (cfr. doc. 2 di parte attrice).

L'aderenza diventa essenziale quando la marcia avviene su manto stradale bagnato: gli pneumatici devono garantire stabilità di comportamento sia durante la marcia in rettilineo che durante la marcia in curva, e in particolare in condizione di forte accelerazione/decelerazione.


La tecnica nota al momento del deposito della domanda di EP'412 (cfr. pagg. 2-3 della descrizione, doc 2 dell'attrice) consisteva in:

- un pneumatico noto da EP 1826 026, avente una porzione battistrada fornita di almeno una coppia di scanalature circonferenziali disposte in modo opposto rispetto al piano equatoriale del pneumatico, e una pluralità di scanalature inclinate rispetto alla direzione circonferenziale ed estese da un lato esterno ad un lato interno in direzione della larghezza sulla fascia battistrada, in cui almeno la metà delle scanalature inclinate si estendono fino ad attraversare il piano equatoriale del pneumatico; e
- gli pneumatici Sportec™ M3 anteriore e posteriore commercializzati da Metzeler™.

23. La soluzione di EP' 412 si propone di insegnare un miglioramento di questi pneumatici noti, in particolare degli pneumatici Sportec™ M3.

E ciò disponendo una serie di scanalature sostanzialmente longitudinali e ad andamento sostanzialmente curvilineo in una porzione centrale della fascia battistrada e lasciando libera da scanalature una piccola porzione di fascia battistrada in corrispondenza del piano equatoriale, è possibile aumentare la superficie dell'area d'impronta dello pneumatico. (cfr., pagina n. 3 del testo brevettuale).

Le Figure 3 e 4 di EP'412 mostrano in effetti due pneumatici secondo due forme di realizzazione dell'invenzione di EP'412, in particolare destinati al montaggio rispettivamente come ruota posteriore e anteriore di un moto-veicolo.



Ciascuna delle Figure 3 e 4 evidenzia la fascia battistrada di un rispettivo pneumatico (n. 8) composto da una porzione centrale A e da due porzioni di spalla B disposte da parti assialmente

opposte rispetto alla porzione centrale A. Quest'ultima comprende una pluralità di scanalature 20 estese in direzione sostanzialmente longitudinale e alternativamente disposte da parti opposte del piano equatoriale X-X del pneumatico. Ciascuna scanalatura 20 presenta un andamento sostanzialmente curvilineo in modo da formare una concavità. Nella forma di realizzazione mostrata in Figura 3, la concavità è rivolta verso il piano equatoriale X-X del pneumatico, mentre nella forma di realizzazione mostrata in Figura 4 la concavità è rivolta in direzione opposta al piano equatoriale X-X.

La porzione centrale A inoltre comprende una sottoposizione S posta a cavallo del piano equatoriale X-X e libera da scanalature.

Ciascuna porzione di spalla B della fascia battistrada 8 inoltre comprende una pluralità di scanalature 21, 26 disposte obliquamente rispetto al piano equatoriale X-X del pneumatico.

24. Nella descrizione (cfr. pagg. 3 e 4, para 3 e segg. della descrizione nella traduzione italiana) è precisato che *“l'aumento della superficie dell'area d'impronta è dovuto al fatto che le scanalature longitudinali e curvilinee 20 creano una sorta di "doppia cerniera", che permette di movimentare radialmente la porzione di corona del 4 pneumatico in una zona discosta dal piano equatoriale X-X, così da aumentarne la cedevolezza.*

Inoltre, la disposizione curvilinea di tali scanalature longitudinali 20 permette di aumentare la cedevolezza della zona di corona in modo controllato e non eccessivo, così da non causare né la rottura per fatica della fascia battistrada 8 in corrispondenza delle scanalature 20 stesse, né un esagerato appoggio del pneumatico sull'area di impronta.

Grazie all'aumento della superficie dell'area d'impronta viene perciò premiata la stabilità di comportamento del pneumatico, in particolare quando condotto sotto un motoveicolo in marcia sostanzialmente rettilinea, senza influire in modo negativo sulla progressività e/o sulla facilità di inserimento del motoveicolo in curve e/o percorsi misti.

In particolare, l'aumento della superficie dell'area d'impronta viene vantaggiosamente ottenuto grazie ad un aumento della larghezza di quest'ultima, e non grazie all'aumento della sua lunghezza”.

25. Sempre secondo quanto precisato nella descrizione (cfr .pag. 4 punto 4 della descrizione nella traduzione italiana *“una lunghezza eccessiva dell'area d'impronta è infatti da evitare, in quanto può causare abbassamenti locali della pressione di contatto e/o consumo irregolare, introdotti da un'eccessiva e non lineare azione di richiamo della cintura sulla fascia battistrada nella porzione di uscita dell'area d'impronta durante la marcia a piccoli angoli di deriva”.*

26. La combinazione di tali caratteristiche tecniche consente dunque di migliorare in modo sensibile le prestazioni dello pneumatico rispetto alle soluzioni note. Il comportamento migliorato dello pneumatico su fondo asciutto si ottiene infatti grazie alla presenza della fascia centrale del battistrada priva di scanalature, che garantisce un appoggio aumentato della gomma in virtù dell'aumento in larghezza dell'area di impronta dello pneumatico. Dall'altra parte, la presenza delle scanalature curvilinee poste in direzione longitudinale, con frequenza alternata sui lati opposti del piano equatoriale, permette di aumentare in modo controllato la cedevolezza

della zona interessata e di alleggerire l'appoggio dello pneumatico nell'area di impronta, oltre che a garantire le medesime qualità in termini di drenaggio del liquido.

Gli pneumatici della convenuta

27. Pirelli ha fornito un'adeguata prova dell'effettiva promozione di pneumatici della convenuta che riproducono le caratteristiche delle rivendicazioni n. 1 e 3 di EP' 412.

Parte attrice ha in particolare allegato agli atti una relazione dettagliata (cfr. doc. 27), che documenta come le gomme pubblicizzate e promosse dalla convenuta riproducano le caratteristiche di EP '412 come sopra esaminate.

Tale relazione conferma che gli pneumatici modello RADIAL TYRE HIGH SPEED K902 (di seguito solo K902 (pubblicizzati al link: <https://it.kingtyre.com/sport/kingtyre-radial-tires-high-speed-k902.html>, **doc. 10**) e "Motorcycle radial tyre-slick racing grade W" (di seguito "pneumatico GRADE W", cfr. doc. 11) pubblicizzati da Tianjin Kingtyre Group Co., Ltd. sono in contraffazione letterale di EP' 412, in quanto possiedono tutte le caratteristiche delle sue rivendicazioni indipendenti 1 e 3.


28. Inoltre, grazie alla documentazione acquisita in Fiera a seguito dell'ordine *inaudita altera parte* dal Tribunale, nella fase anteriore all'introduzione del giudizio (in particolare sono state sequestrate n. 220 copie di una prima brochure intitolata "Motorcycle Radial Tyre Contents" e n. 2 copie di una seconda brochure intitolata "Reifen Portfolio") è emersa inoltre la piena conformità tutte le misure dello Pneumatico K902 illustrate nelle brochure sequestrate a quanto precedentemente emerso dall'esame del materiale pubblicato dalla convenuta sul suo sito Internet.

Il materiale oggetto di sequestro conferma pienamente la sussistenza della contraffazione letterale di EP 412 di Pirelli da parte di tutte le misure dello Pneumatico K902.


29. In particolare, gli pneumatici K902 e GRADE W sono stati oggetto di un annuncio pubblicato in data 9 ottobre 2024 sul sito Internet di Tianjin Kingtyre al link <https://www.king-tyres.com/news/eicma-81376185.html>, di seguito riportato.

The screenshot shows the EICMA 2024 website for Kingtyre. On the left is a blue navigation menu with categories: RACING, ON ROAD, CROSSOVER, OFF ROAD, and OTHERS. The main content area has a header with the EICMA logo and a welcome message: "Welcome to visit EICMA 2024 with KINGTYRE! We are a tire company. The only professional motorcycle radial tire manufacturer in China. Welcome to visit and get to know us. Our booth number is 107, and it from Nov.5th to 10th." Below this are social media icons for Facebook, X, LinkedIn, Pinterest, and Telegram. There are two "Previous" and "Next" news links. The "Related News" section lists several articles, including "Kingtyre Radial Tire", "KINGTYRE Rider Wins Another Title", "MOTO TIRE", "24h MOTOS", "2022 24hour Le Mans Motorcycle Tire", and "ESTAMOS PREPARANDO PARA ACEPTAR NUE...". The "Related Products" section displays four tires: "Motorcycle Radial Tyre-slick Racing Grade W", "K902 FRONT 120/70ZR17 MOTORCYCLE TIRE", "Motocross Off Road Radial Tire", and "MOTORCYCLE CITY REAR TIRE 80/90R17". The first two products are enclosed in a red rectangular box.

Da tale pagina si accede a due pagine dedicate ciascuna ad un rispettivo modello (cfr. allegati 11 e 12) di seguito riprodotte.



schermata pneumatico K902



schermata pneumatico GRADE W

30. I prodotti litigiosi sono pubblicizzati come appartenenti alla linea “On road - Sport”, e quindi per utilizzi su strada per motoveicoli di grossa cilindrata.



Tali pneumatici sono presentati con misure 120/70ZR17 e 180/55ZR17 e con indici di carico e velocità 58W e 73W, esattamente come gli pneumatici di Pirelli “ROADTECT™ 02” “SPORTECT™ M5 INTERACT™” della misura “Anteriore 17”” e “Posteriore 17”” e “ROADTECT™ Z8 INTERACT™” della misura “Anteriore 17””.





La contraffazione della rivendicazione indipendente 3 (di prodotto)



31. Per comodità espositiva, viene prima indagata la contraffazione della rivendicazione n. 3 (di prodotto) e poi della rivendicazione n. 1 (di metodo).

Gli pneumatici K902 e GRADE W sono in contraffazione letterale con il clami indipendente 3, in quanto ne riproducono tutte le caratteristiche.



32. Partendo dal prodotto K902, di seguito è riportato un confronto tra la rivendicazione 3 (con particolare riguardo alla figura 3) ed lo pneumatico K902 (con evidenziazioni colorate per meglio comprendere l’esposizione).



<p>Rivendicazione 3 EP'412</p>	<p>Fig. 3 EP'412</p>	<p>pneumatico K902</p>
<p><i>Pneumatico per motoveicoli (100), avente una fascia battistrada (8) comprendente una porzione central (A) e due porzioni di spalla (B) disposte da parti assialmente contrapposte rispetto alla porzione centrale (A), in cui</i></p>		



<p>la porzione centrale (A) comprende una prima pluralità di scanalature (20) estese secondo una direzione sostanzialmente longitudinale ed alternativamente disposte da parti opposte di un piano equatoriale (X-X) di detto pneumatico, in cui ciascuna scanalatura di detta prima pluralità di scanalature presenta andamento sostanzialmente curvilineo in modo da formare una concavità</p>		
<p>Rivendicazione 3 EP'412</p>	<p>Fig. 3 EP'412</p>	<p>pneumatico K902</p>
<p>la porzione centrale comprende una sotto-porzione posta a cavallo di un piano equatoriale (X-X) di detto pneumatico sostanzialmente libera da scanalature</p>		


<p>ciascuna di dette porzioni di spalla comprende una seconda pluralità di scanalature disposte obliquamente rispetto al piano equatoriale di detto pneumatico</p>		
--	---	---

33. Con riferimento invece al pneumatico GRADE W, di seguito è riportato il confronto tra la rivendicazione 3 (con l'ausilio anche della Figura 3 di EP'412) e il pneumatico GRADE W.

<p>Rivendicazione 3 EP'412</p>	<p>Fig. 3 EP'412</p>	<p>pneumatico GRADE W</p>
<p>Pneumatico per moto-veicoli (100), avente una fascia battistrada (8) comprendente una porzione centrale (A) e due porzioni di spalla (B) disposte da parti assialmente contrapposte rispetto alla porzione centrale (A), in cui</p>		

<p>la porzione centrale (A) comprende una prima pluralità di scanalature (20) estese secondo una direzione sostanzialmente longitudinale ed alternativamente disposte da parti opposte di un piano equatoriale (X-X) di detto pneumatico, in cui ciascuna scanalatura di detta prima pluralità di scanalature presenta andamento sostanzialmente curvilineo in modo da formare una concavità</p>		
--	---	---

<p>Rivendicazione 3 EP'412</p>	<p>Fig. 3 EP'412</p>	<p>pneumatico GRADE W</p>
<p>la porzione centrale comprende una sottoporzione posta a cavallo di un piano equatoriale (X-X) di detto pneumatico sostanzialmente libera da scanalature</p>		



La contraffazione della rivendicazione indipendente 1 (di metodo)

34. Passando ora alla rivendicazione indipendente 1 (di metodo), come accennato essa comprende le caratteristiche 1A e 1B corrispondenti alle caratteristiche 3A e 3B della rivendicazione di prodotto n. 3.

Le caratteristiche 1A e 1B sono quindi senz'altro riprodotte dal pneumatico K902 e dal pneumatico GRADE W.

Quanto al fatto che, come previsto dalla rivendicazione 1, sul pneumatico K902 e sul pneumatico GRADE W sia implementato un “metodo per incrementare una superficie d'impronta di un pneumatico per motoveicoli (100) durante una marcia sostanzialmente in rettilineo” ciò deriva:



- (i) dal fatto che questi modelli di pneumatico presentano le stesse identiche caratteristiche 1A e 1B;
- (ii) dall'applicazione della presunzione di contraffazione di cui all'art. 55, para. 2, UPCA, applicabile quando vi è una probabilità sostanziale che con il procedimento brevettato sia stato ottenuto un prodotto identico e il titolare del brevetto non sia stato in grado, malgrado congrui sforzi, di determinare quale procedimento sia stato effettivamente utilizzato per tale prodotto identico.




Nel caso in esame, la mancata costituzione del convenuto comporta l'applicazione della presunzione a favore della titolare.



Gli pneumatici K902 e GRADE W sono dunque in contraffazione anche della rivendicazione 1 di EP'412.

La contraffazione delle altre rivendicazioni di EP'412

35. Lo pneumatico K902 e lo pneumatico GRADE W sono in contraffazione anche delle seguenti rivendicazioni dipendenti:

<p>Rivendicazione 6</p> <p><i>Pneumatico secondo la rivendicazione 5, in cui una prima porzione di estremità di detta prima scanalatura ed una seconda porzione di estremità di detta seconda scanalatura sono disposte in una stessa porzione trasversale di detta fascia battistrada.</i></p>	
<p>Rivendicazione 7</p> <p><i>Pneumatico secondo la rivendicazione 6, in cui detta porzione trasversale si estende longitudinalmente su detta fascia battistrada al massimo per metà dello sviluppo longitudinale di detta prima o di detta seconda scanalatura.</i></p>	

<p>Rivendicazione 6</p> <p><i>Pneumatico secondo la rivendicazione 5, in cui una prima porzione di estremità di detta prima scanalatura ed una seconda porzione di estremità di detta seconda scanalatura sono disposte in una stessa porzione trasversale di detta fascia battistrada.</i></p>	
<p>Rivendicazione 7</p> <p><i>Pneumatico secondo la rivendicazione 6, in cui detta porzione trasversale si estende longitudinalmente su detta fascia battistrada al massimo per metà dello sviluppo longitudinale di detta prima o di detta seconda scanalatura.</i></p>	
<p>Rivendicazione 14</p> <p><i>Pneumatico secondo una qualsiasi delle rivendicazioni da 3 a 13, in cui detta seconda pluralità di scanalature comprende una serie di coppie di scanalature, e in cui almeno un prolungamento di ciascuna coppia di scanalature di detta seconda pluralità di scanalature interseca una scanalatura di detta prima pluralità di scanalature.</i></p>	

<p>Rivendicazione 15</p> <p><i>Pneumatico secondo una qualsiasi delle rivendicazioni da 3 a 14, in cui le scanalature di detta seconda pluralità di scanalature presentano andamento sostanzialmente curvilineo in modo da formare una concavità.</i></p>	
<p>Rivendicazione 20</p> <p><i>Pneumatico secondo una qualsiasi delle rivendicazioni da 3 a 19, in cui la concavità delle scanalature di detta prima pluralità di scanalature è rivolta verso il piano equatoriale di detto pneumatico.</i></p>	

Condotte promozionali del convenuto

36. L'attore ha fornito la piena prova dell'effettiva violazione diretta del brevetto EP'412 da parte della convenuta, ai sensi dell'art. 25.1(a) UPCA. Vi sono infatti plurime evidenze documentali:

(i) della promozione su sito web dei prodotti esaminati (cfr. doc. 11).

Come già accennato è comprovata la promozione attraverso via web degli pneumatici contraffattori ([/www.king-tyres.com/on-road/sport-s/motorcycle-radial-sports-tyre-speed-270.html](http://www.king-tyres.com/on-road/sport-s/motorcycle-radial-sports-tyre-speed-270.html), doc. 11).

Tale promozione era visibile anche a dicembre 2024, in lingua italiana (cfr. doc. 40 di parte attrice).

(ii) della pubblicazione alla fiera internazionale EICMA tenutasi a Milano (Rho) nei primi giorni del mese di novembre 2024, la convenuta ha inoltre promosso e pubblicizzato gli stessi pneumatici, in contraffazione con il brevetto di Pirelli, riprodotti nelle brochures sequestrate.

37. Queste modalità di promozione e offerta commerciale sono senz'altro riferibili alla convenuta per le ragioni sopra espresse.

Accertamento della violazione del brevetto e pronunce conseguenti.

38. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, va accolta la domanda di accertamento della violazione da parte della convenuta del brevetto EP'412, in conformità alle previsioni dell'art. 64.2(a) UPCA.

La gravità della violazione - tenuto conto della modalità particolarmente invasiva della condotta, mediante internet e mediante l'esposizione alla più importante fiera internazionale di settore - giustifica l'emissione di un'ingiunzione nei confronti della convenuta diretta a vietare la prosecuzione delle condotte illecite, in base al combinato disposto degli artt. 25 e 63 UPCA.

È plausibile che i prodotti contraffattori non rappresentino l'unica alternativa disponibile in un mercato in cui operano diversi concorrenti, ma la circostanza è comunque sufficiente a esporre Pirelli al rischio obiettivo di una diretta, immediata e difficilmente reversibile erosione della quota di mercato a suo danno, tale da giustificare l'adozione dell'ordine di inibitoria come richiesto.

All'ordine inibitorio va accordata un'efficacia estesa ai territori degli Stati Membri in cui il brevetto è attualmente valido ed efficace, tra i quali vi sono Italia, Francia e Germania.

39. Manca invece nel caso in esame la prova concreta dell'effettiva vendita sul mercato- sia ad intermediari sia ai clienti finali- degli pneumatici litigiosi.

Per tale ragione - e ribadita quindi la valutazione sulla obiettiva gravità della violazione accertata - il Tribunale non ritiene proporzionale e giustificata anche l'adozione di un ordine di ritiro dei prodotti contraffattori dai circuiti commerciali e della loro successiva distruzione.

40. Per le stesse ragioni, non va accolta, in quanto non proporzionata alla gravità della violazione accertata, la richiesta svolta da Pirelli ai sensi del combinato disposto dell'art. 67 UPCA e della rule 191 RoP di ottenere la comunicazione di informazioni relative all'origine e ai canali di distribuzione dei prodotti contraffattori; ai quantitativi prodotti commercializzati, nonché del prezzo ottenuto dalla vendita degli stessi e all'identità di eventuali soggetti terzi coinvolti nell'illecito.

41. Il Tribunale dispone infine che sia eseguita la pubblicazione della presente decisione ai sensi dell'art. 80 UPCA, a cura di Pirelli ed a spese della convenuta, secondo le modalità indicate nel dispositivo, in aggiunta alla consueta pubblicazione delle decisioni del Tribunale Unificato dei Brevetti in una sezione dedicata del sito internet istituzionale. La necessità di favorire la divulgazione dei contenuti della presente sentenza è collegata alla più volte evidenziata gravità della violazione dei diritti di esclusiva del titolare del brevetto.

42. Come noto, in virtù del combinato disposto dell'art. 83.4 UPCA e della rule 354.3 RoP, le decisioni del Tribunale possono prevedere il pagamento di una pena pecuniaria, da pagarsi in favore dello stesso Tribunale, nel caso in cui una parte non rispetti le prescrizioni contenute

nella decisione. L'importo di tale penale è fissato tenendo conto dell'importanza della prescrizione adottata nella decisione.

In proposito, il principio di proporzionalità, che secondo gli indirizzi della Corte di Giustizia deve governare anche le sanzioni, impone di quantificare tale misura tenuto conto:

a) della sua natura;

b) del principio di proporzionalità.

Tale giudizio si deve fondare su tutti gli elementi raccolti nel caso concreto (cfr. UPC CFI n. 230/2023, LD Parigi, order del 30 gennaio 2024; cfr. anche UPC CFI n. 241/2023, LD Milano, decisione del 4 novembre 2024).

Nel caso di specie, come precisato dall'attrice nella propria memoria autorizzata in data 5.5.2026, il valore medio di mercato delle gomme di Pirelli (in relazione ai propri tre prodotti "ROADTEC™ 02", "SPORTEC™ M5 INTERACT™" e "ROADTEC™ Z8 INTERACT™", commercializzati attraverso lo storico marchio "Metzeler" di cui Pirelli è titolare, e rientranti nell'ambito di tutela del brevetto EP 2519412, cfr. para., Statement of claim) ammonta ad Euro 206,50, con un incremento da Euro 201,40 (novembre 2024) a Euro 212,10.

Tenuto conto di tale valore unitario, il Tribunale ritiene appropriato fissare a carico della convenuta una penale di 400 Euro per ogni singolo prodotto offerto, immesso sul mercato o utilizzato in violazione della ingiunzione.

Il Tribunale dispone inoltre che il convenuto sia tenuto al pagamento di un'ulteriore distinta pena pecuniaria di 5.000 Euro per ogni eventuale giorno di ritardo nell'adempimento degli obblighi imposti dalla presente decisione.

43. La presente decisione è immediatamente esecutiva in tutti gli Stati Membri in cui EP '412 è in vigore, ai sensi dell'art. 82(1) UPCA e della R. 355.4 RoP, senza ulteriori condizioni, dalla data della sua notifica. Non si ritiene necessario, in particolare, disporre la sospensione dell'esecuzione né tantomeno condizionare l'esecutività al preventivo pagamento di una cauzione da parte degli attori. In ogni caso, gli attori potranno procedere con le occorrenti attività esecutive nel necessario rispetto delle condizioni stabilite dalla rule 118.8 RoP.

44. La convenuta è tenuta al risarcimento dei danni cagionati a Pirelli, quale titolare del brevetto, in conformità alle previsioni dell'art. 68 UPCA. La precisa quantificazione di questi danni è rimessa a un eventuale successivo giudizio di merito, ai sensi delle rules 125 e ss. RoP.

Nell'esercizio del proprio potere discrezionale e in difetto, allo stato, di prove certe del danno sofferto - che potranno comunque trovare ingresso nell'autonomo procedimento di merito per la liquidazione del danno - il Tribunale reputa che la domanda svolta dall'attore ai sensi della R. 119 RoP non meriti accoglimento.

Valore della controversia e spese di lite

45. Pirelli ha dichiarato un valore della controversia di 500.000 Euro. Non vi sono agli atti riscontri fattuali che consentano di mettere in dubbio o comunque modificare tale quantificazione, recepita quindi dal Tribunale, anche ai fini della quantificazione delle spese legali ripetibili.

Ai sensi dell'art. 69.1, UPCA, la convenuta in quanto parte interamente soccombente, è tenuta al pagamento delle spese legali sostenute dall'attore, fino a un limite massimo determinato in conformità al regolamento di procedura.

Secondo quanto previsto nella *Scale of ceilings for recoverable costs* adottata dall'Administrative Committee in data 24.4.2023, in attuazione della rule 152.2 RoP, per i casi con un valore fino a 500.000 Euro è previsto un limite massimo di 56.000 Euro.

Pertanto, nel caso di specie, il limite massimo delle spese di lite ripetibili per l'azione di violazione del brevetto è fissato a 56.000 Euro in totale.

La parte vittoriosa ha diritto al rimborso delle spese processuali secondo quanto previsto dalle rules 150 e ss. RoP.

La destinazione del materiale sequestrato

46. Da ultimo, si dispone le brochures oggetto di sequestro siano consegnati all'attore una volta che la presente sentenza sarà divenuta definitiva.

Tale destinazione è giustificata dalla funzione solo probatoria per cui è stato disposto il sequestro, tenendo anche conto della mancanza di un loro effettivo valore economico.

Ove sia proposto appello contro questa decisione, ogni definitiva determinazione sulla destinazione dei beni sequestrati è sin da ora rimessa alla Corte d'Appello.

DECISIONE

Il Tribunale Unificato dei Brevetti, Tribunale di Primo Grado, Divisione Locale di Milano:

- 1) **dichiara** che Tiajin Kingtyre Group Co., Ltd. ha violato il brevetto n. EP 2 519 412 di titolarità di Pirelli Tyre s.p.a. con l'offerta, l'immissione sul mercato e l'utilizzo degli pneumatici recanti denominazione commerciale K902 e Grade W, in quanto recanti tutte le caratteristiche rivendicate da EP 2 519 412, offerta, immissione sul mercato e utilizzo attuati con l'esposizione e la presentazione al pubblico degli pneumatici in occasione della fiera EICMA (Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori), svoltasi in Rho - Milano (Italia) nei giorni 5-10.11.2024, e con la presentazione degli pneumatici mediante il sito internet king-tyres.com;
- 2) **ingiunge** a Tiajin Kingtyre Group Co., Ltd di cessare l'offerta e l'immissione sul mercato degli pneumatici indicati al punto n. 2) - o di pneumatici comunque denominati presentanti le caratteristiche rivendicate nel brevetto EP 2 519 412 - nei territori di tutti i Contracting Member States dell'UPCA nei quali il brevetto EP è efficace;
- 3) **fissa** una pena pecuniaria di 400,00 Euro che dovrà essere pagata al Tribunale Unificato dei Brevetti per ogni singolo pneumatico offerto, immesso sul mercato o utilizzato dalla convenuta in violazione della ingiunzione di cui al punto n. 2), e una pena pecuniaria di 5.000,00 Euro che dovrà essere pagata al Tribunale Unificato dei Brevetti per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione da parte della convenuta dell'obbligo di pubblicazione imposto dalla presente decisione al punto n. 4);
- 4) **ordina** a Tiajin Kingtyre Group Co., Ltd. di inserire il seguente testo nella homepage del proprio sito web entro trenta giorni dalla notifica di una copia esecutiva della presente decisione, salvo il rispetto di tutte le condizioni stabilite dalla R. 118.8 RoP, per un periodo di un due mesi continuativi, senza testo aggiuntivo o alternativo e con un link diretto

al testo integrale della decisione, in un riquadro facilmente leggibile e immediatamente visibile, posizionato nella parte alta della home page che compare subito sotto la barra indirizzi del browser, e tale da coprire almeno il 10% della superficie della homepage: *“By decision of 26 May 2026, as final outcome of the proceedings UPC CFI no. 771/2024, the Unified Patent Court, Court of First Instance, Milan Local Division, ruled that Tiajin Kingtyre Group Co., Ltd. has infringed the patent n. EP 2519412 owned by the Italian company Pirelli Tyre s.p.a. by offering on the market also through this website in all the Contracting Member States in which the Patent is in force, and in particular in Italy, France and Germany, two tyres models named K902 and GRADE W. Tiajin Kingtyre Group Co., Ltd has been ordered to refrain from all these unlawful conducts and therefore will no longer market these products.”;*

- 5) **ordina** a Tiajin Kingtyre Group Co., Ltd. di rifondere a Pirelli Tyre S.p.A. tutte le spese e i costi sostenuti nel presente giudizio nonché nel procedimento prima del giudizio di merito, da liquidarsi in separato procedimento ai sensi delle R. 150 e ss. RoP;
- 6) **dichiara** che il valore della causa ammonta ad € 500.000,00;
- 7) **dispone**, tenuto conto della finalità probatoria del sequestro, che i cancellieri presso il Sub Registry procedano alla consegna dei beni sequestrati in data 5.11.2024 ai representatives dell’attore, a condizione che la presente decisione sia diventata definitiva; in caso di proposizione di un appello, rimette alla Corte d’Appello ogni definitiva determinazione sulla destinazione dei beni sequestrati.

Milano, 26 maggio 2026

<p>Pierluigi Perrotti presiding judge</p>	<p>Pierluigi Perrotti</p>  <p>Firmato digitalmente da Pierluigi Perrotti Data: 2026.05.21 13:45:49 +02'00'</p>
<p>Alima Zana judge rapporteur</p>	<p>ZANA ALIMA</p>  <p>Firmato digitalmente da ZANA ALIMA Data: 2026.05.20 19:52:28 +02'00'</p>
<p>Marije Knijff giudice qualificato sotto il profilo giuridico</p>	<p>Marije Knijff</p>  <p>Digitally signed by Marije Knijff Date: 2026.05.21 11:03:55 +02'00'</p>
<p>for the Deputy Registrar</p>	 <p>Digitally signed 2026-05-22 15:22:58 +0200</p> <p>Unified Patent Court Einheitliches Patentgericht Jurisdiction unifiée du brevet</p>

INFORMAZIONI SULL'ESECUZIONE

Una copia autentica della decisione esecutiva verrà rilasciata a cura del Deputy Registrar su richiesta della parte che intende procedere all'esecuzione (art. 82 UPCA, art. 37.2 UPCS, R. 118.8, 354, 355.4 RoP, R. 69 RegR).